



# **COMUNE DI ROSSANO VENETO**

## **REGOLAMENTO**

### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(T.O.S.A.P.)**

DELIBERAZIONE C.C. n. 35 del 13/05/1994  
MODIFICATO DA C.C. n. 55 del 26/09/96  
MODIFICATO DA C.C. n. 54 del 01/10/97  
MODIFICATO DA C.C. n. 33 del 31/05/05

# INDICE

<b>ART. 1</b>	<b>ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 2</b>	<b>OGGETTO DELLA TASSA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 3</b>	<b>DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 4</b>	<b>SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 5</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DELLE AREE</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 6</b>	<b>CASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 7</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 8</b>	<b>DISCIPLINA DELLE TARIFFE</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>ART. 9</b>	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>ART. 10</b>	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>ART. 11</b>	<b>OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>ART. 12</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 13</b>	<b>INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 14</b>	<b>ESENZIONI DALLA TASSA</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 15</b>	<b>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>ART. 16</b>	<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 17</b>	<b>CONTENUTO DELLE DOMANDE</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 18</b>	<b>ISTRUTTORIA DDMANDE</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 19</b>	<b>DEPOSITO CAUZIONALE</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 20</b>	<b>RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>ART. 21</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>ART. 22</b>	<b>ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 23</b>	<b>ORDINE DI PREFERENZA</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 24</b>	<b>DIVIETO TEMPORANEO</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 25</b>	<b>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 26</b>	<b>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 27</b>	<b>DENUNCIA</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 28</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 29</b>	<b>FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 30</b>	<b>NORME DI RINVIO</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 31</b>	<b>NORME TRANSITORIE</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 32</b>	<b>NORME ABROGATE</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 33</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>PAG. 13</b>

## **Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) E' istituita nel Comune di Rossano Veneto la tassa per l'occupazione di aree pubbliche ai sensi del capo II (articoli da 38 a 57) del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
- 3) Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4) Ai fini dell'art. 43 del D. Lgs. succitato il Comune di Rossano V.to è di V classe avendo una popolazione fino a 10.000 abitanti.

## **Art. 2 – OGGETTO DELLA TASSA**

### **Beni suscettibili di occupazione**

- 1) Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassate con le modalità previste ai successivi articoli).
- 2) Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni a cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
- 3) Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

## **Art. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE**

- 1) Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti.

## **Art. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

- 1) La tassa è dovuta al Comune di Rossano Veneto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico

## **Art. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE**

- 1) In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto D. Lgs 507/93, la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n.2 (due) categorie ed individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .
- 2) Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
- 3) Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.
- 4) Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
- 5) Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

## **Art. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni di cui all'art. 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
- 3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
- 4) Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'art. 10 del presente Regolamento, aumentata del 20%.
- 5) Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

## **Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

- 1) Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile si determina avendo riguardo ai metri quadrati effettivamente occupati, ovvero, nel caso di occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere la tassa è applicata in base alla lunghezza delle condutture, cavi ed impianti o chilometri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- 2) Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
- 3) Eventuali oggetti posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
- 4) Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

#### **Art. 8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE**

- 1) Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune (popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).
- 2) Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
- 3) Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è divenuta esecutiva a norma di legge.
- 4) In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

#### **Art. 9 – OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- 1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
- 2) Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
- 3) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta di 1/3 (un terzo).

#### **Art. 10 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata e alla durata oraria con le seguenti misure a riferimento:
  - a) occupazione fino a 6 ore: riduzione del 50% della tariffa giornaliera;
  - b) occupazione da 6 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;Per le occupazioni di durata fino a 14 giorni, la tariffa giornaliera è intera mentre per le occupazioni di durata oltre i 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
- 2) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

- 3) Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte di 1/3 (un terzo).
- 4) Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.
- 5) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50%.
- 6) Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.
- 7) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe sono ridotte al 50%.
- 8) Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
- 9) Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, le tariffe sono ridotte del 50%.
- 10) In ogni caso le misure di tariffa relative all'occupazione di suolo comunale determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, al limite stabilito dalla lettera c) dell'art. 45 del D. Lgs n. 507/93.

#### **Art. 11 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO**

- 1) Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti su suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strada effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
- 2) La tassa si applica per chilometro lineare, arrotondato all'unità superiore, di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza alla stessa.
- 3) Le occupazioni inferiori al chilometro lineare, realizzate in tratti stradali diversi, danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
- 4) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
- 5) Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

- 6) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata in misura forfetaria.

### **Art. 12 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

- 1) La Giunta Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.
- 2) Distributori di carburante:
  - a) ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
  - b) è ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
  - c) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
  - d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
  - e) la tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione del carburante, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
  - f) le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- 3) Apparecchi per la distribuzione di tabacchi:
  - a) ai sensi dell'art. 48 comma 7 per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

### **Art. 13 – INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI**

- 1) Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20%. Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

### **Art. 14 – ESENZIONI DALLA TASSA**

- 1) Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22.12.1986 n.

- 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.
  - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
  - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel Regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci.
  - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
  - f) Le occupazioni di aree cimiteriali (esclusi eventuali chioschi).
  - g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
  - h) Sono esonerati dalla tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- 2) Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero che abbiano il patrocinio del Comune.
  - b) Le luminarie natalizie.
  - c) I mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti.
  - d) Il commercio in forma itinerante.
  - e) Le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, etc...
  - f) Le occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose.
  - g) Le occupazioni per l'effettuazione di traslochi.
  - h) L'occupazione per attività di manutenzione del verde.
  - i) I pubblici esercizi (bar e ristoranti) che richiedono per il periodo estivo maggio – settembre l'esposizione di tavoli, sedie, ombrelloni in aree pubbliche innanzi al proprio esercizio commerciale a condizione che venga stipulata apposita convenzione con il Comune.
- 3) Non è dovuto alcun importo qualora l'ammontare della tassa sia inferiore o uguale a Lit. 5.000.

### **Art. 15 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

- 1) L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
- 2) Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione.
- 3) Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
- 4) A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

(\*) La lettera i è stata introdotta con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/05/05 – in vigore dal 01/01/05



## **Art. 16 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

- 1) Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, conforme alla normativa sul bollo, alla Amministrazione Comunale.
- 2) Chi intende collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
- 3) L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 15, per le prescrizioni del caso.

## **Art. 17 – CONTENUTO DELLE DOMANDE**

- 1) La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 16 deve indicare:
  - generalità del richiedente;
  - codice fiscale e partita IVA;
  - indirizzo o sede legale;
  - descrizione delle modalità di occupazione;
  - durata dell'occupazione;
  - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
  - il motivo della richiesta.
- 2) Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

## **Art. 18 – ISTRUTTORIA DOMANDE**

- 1) Dopo la presentazione delle domande di cui all'art. precedente, l'Ufficio Tecnico e/o l'Ufficio di Polizia Urbana compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso speciale norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

## **Art. 19 – DEPOSITO CAUZIONALE**

- 1) L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
- 2) Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

- 3) La misura del deposito verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla misura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.
- 4) Qualora l'autorizzazione o l'occupazione di suolo pubblico sia preordinata all'esecuzione di opere in luogo del deposito cauzionale la stessa autorizzazione o concessione dovrà prevedere la restituzione del bene pubblico nello stato in cui viene messo a disposizione.

#### **Art. 20 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
- 2) Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
- 3) Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'Ufficio Tributi.
- 4) Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.
- 5) Del rilascio dei provvedimenti viene data notizia a cura del responsabile del procedimento, al responsabile della polizia municipale.

#### **Art. 21 – CONDIZIONI GENERALI**

- 1) Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
  - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
  - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure indicare con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
  - custodire lo spazio pubblico e l'area assegnata;
  - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e merci;
  - versare la tassa dovuta, ed integrare nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, il versamento in caso di rinnovi;
  - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area cessata di questa.
- 2) In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alla proprietà privata.
- 3) Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 15 anni.

- 4) I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

#### **Art. 22 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO**

- 1) E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
- 2) L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 17. Su di esse esprimeranno parere l'ufficio Tecnico e il Comando di Polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
- 3) I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

#### **Art. 23 – ORDINE DI PREFERENZA**

- 1) Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
  - Occupazione da parte di titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci da loro vendute;
  - Invalidi del lavoro;
  - Ciechi, sordomuti;
  - Categorie economiche.

A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

#### **Art. 24 – DIVIETO TEMPORANEO**

- 1) Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragione di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

#### **Art. 25 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

- 1) Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
  - Uso improprio del diritto di occupazione;
  - Le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - Le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
  - Mancato pagamento della tassa.

## **Art. 26 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE**

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
- 2) L’atto di revoca determinerà l’ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
- 3) La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
- 4) La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

## **Art. 27 – DENUNCIA**

- 1) La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all’Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 5 del D. Lgs. 507/ 1993.
- 2) Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell’art. 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l’obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall’art. 6.

## **Art. 28 – SANZIONI**

- 1) Oltre alle sanzioni previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 507/93 per le violazioni concernenti l’occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

## **Art. 29 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- 1) Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 15. 11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuito espressamente all’Organo Comunale.

## **Art. 30 – NORME DI RINVIO**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 31 – NORME TRANSITORIE**

- 1) In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

### **Art. 32 – NORME ABROGATE**

- 1) Con l'adozione del presente Regolamento si intendono abrogati:
  - a) Gli articoli dal 192 al 200 del TUFL N. 1175 del 14.9.34 e successive modificazioni e integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente Regolamento;
  - b) Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 703 del 2.7.1952 e successive modificazioni;
  - c) L'articolo unico della Legge 6.3.1958 n. 177;
  - d) L'articolo unico della Legge 26.7.1961 N. 711;
  - e) L'articolo 6 della Legge 208 del 18.4.1962;
  - f) Le disposizioni di cui al Decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno del 26.2.1923, pubblicato sulla G.U. N. 95 del 24.4.1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente Regolamento.
  - g) Regolamento TOSAP Comune di Rossano Veneto (Delibera di C.C. N. 66 del 26.10.1978).

### **Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la Deliberazione di adozione ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.